

DOMANDE FREQUENTI
LINEA D'INTERVENTO 1.1 C POR FESR 2007-2013
VERSIONE 4.0

INDICAZIONI GENERALI

D. Quali soggetti sono ammessi a partecipare al bando?

R. Secondo il dettato dell'articolo 5 del Bando

1. PMI che esercitano una attività economica, identificata come prevalente per l'unità locale che realizza il progetto, inclusa nelle seguenti categorie ATECO 2002

- Sezione D (Attività Manifatturiere)

 Classe 24.41 e 24.42 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici)

- Sezione K (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese)

 Gruppo 73.1 (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria)

Tali categorie corrispondono alle seguenti categorie della Classificazione ATECO ISTAT 2007

- Sezione C (Attività Manifatturiere)

 Divisione 21 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici)

- Sezione M (Attività professionali, scientifiche, tecniche)

 Classe 72.11 (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie)

Possono presentare domanda le imprese regolarmente costituite nelle forme giuridiche previste dall'ordinamento italiano, anche di consorzio, società consortile e in forma cooperativa.

Nel caso di imprese in possesso di visure camerali recanti i Codici ATECO 2007, saranno ammesse a partecipare al Bando le imprese aventi almeno un Codice ATECO 2007 che corrisponda, in base alla tabella ufficiale di conversione fra codici 2002 e 2007, ad un codice 2002 ammissibile a Bando.

Ad esempio, il Codice ATECO 2002 - 73.1, è stato suddiviso, nella Classificazione ATECO 2007, nei due Codici 72.11 e 72.19; entrambi sono ammissibili per la partecipazione al Bando.

2. Organismi di ricerca

Sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (Comunicazione 2004/C 244/02).

Tutti i soggetti devono avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Toscana.

D. Come si definisce un organismo di ricerca?

R. Secondo il dettato dell'articolo 2 "Definizioni" del Bando

un organismo di ricerca è soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

Si precisa, inoltre, che i Centri di ricerca privati devono essere accreditati dal M.I.U.R. e occorre specificare gli estremi dell'atto di accreditamento secondo il disposto della nota 1 dell'articolo 2 del Bando Linea di intervento 1.1c.; gli organismi di ricerca, pertanto, devono essere iscritti all'Albo dei Laboratori di ricerca del M.I.U.R.

D. Un ospedale della Toscana può partecipare al Bando in qualità di organismo di ricerca?

R. Gli ospedali sono istituzioni per l'assistenza sanitaria facenti parte delle ASL, Aziende Sanitarie Locali, Enti dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Il D. Lgs. n. 502/92 ha sancito il passaggio, per le aziende sanitarie, dalla contabilità finanziaria, tipica degli enti pubblici alla contabilità generale (economico – patrimoniale) caratteristica delle imprese private. Pertanto, le ASL sono state equiparate alle imprese e non possono essere considerate organismi di ricerca.

D. Da quanti soggetti deve essere costituito il raggruppamento?

R. Secondo il dettato dell'articolo 5 del Bando il progetto di ricerca deve essere presentato da un raggruppamento costituito da almeno un'impresa e un organismo di ricerca. La presenza dell'organismo di ricerca è obbligatoria

D. Il soggetto capofila del raggruppamento deve essere necessariamente un'impresa?

R. Sì, il soggetto capofila deve essere necessariamente un'impresa.

D. Le microimprese possono partecipare al Bando?

R. La categoria delle microimprese, secondo il dettato della Raccomandazione della Commissione 2006/C 323/01, recepita dal Decreto M.A.P. del 18 aprile 2005, è ricompresa nella definizione di PMI, unitamente alla categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (vd. definizioni paragrafo 2 del Bando).

D. Le grandi imprese possono partecipare al Bando?

R. No, le grandi imprese non possono presentare domanda a valere sul Bando; lo stesso, infatti, è aperto esclusivamente alle PMI e agli organismi di ricerca, secondo il dettato dell'articolo 5.

D. Le imprese di nuova costituzione possono partecipare al Bando?

R. Sì, le imprese di nuova costituzione, iscritte al Registro delle imprese, possono presentare domanda a valere sul Bando, in qualità di capofila o di partner

D. Le imprese appartenenti ad un consorzio possono partecipare al Bando?

R. Sì, possono presentare domanda a valere sul Bando anche le imprese appartenenti ad un Consorzio purché appartengano alle categorie merceologiche indicate nell'articolo 5 del Bando (Codici ATECO) e abbiano sede legale o sede operativa nel territorio della Regione Toscana.

D. Uno stesso soggetto può presentare più domande di contributo?

R. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda d'aiuto qualunque sia il ruolo all'interno del progetto (capofila o partner).

D. Uno stesso organismo di ricerca può presentare più domande di contributo?

R. La frase del Bando "Si stabilisce che ciascuna impresa può presentare una sola domanda di aiuto" è da intendersi riferita esclusivamente alle imprese e non agli organismi di ricerca che, pertanto, possono presentare più progetti, ma solo in veste di partner e non di capofila. L'Organismo di ricerca non può mai essere capofila.

Solo l'impresa è vincolata alla presentazione di un solo progetto.

D. Le aziende che producono dispositivi medici e apparecchi medicali possono partecipare al Bando?

R. No, il codice ATECO 2002 33.10.1 (Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici) non è ricompreso tra quelli ammissibili a valere sul presente Bando che persegue, in particolare, l'innovazione nei comparti del farmaceutico e delle biotecnologie.

Per quanto riguarda il comparto dei dispositivi medici e degli apparecchi medicali, le imprese possono presentare domanda sul cosiddetto Bando Unico R&S gestito dalla DG Sviluppo Economico (linea di intervento 1.6).

D. Come si presenta la domanda?

R. La domanda deve essere redatta on line dal soggetto capofila, mediante accesso all'area protetta del sito www.artea.toscana.it e deve essere trasmessa per via telematica entro e non oltre le ore 24 del 13 luglio 2009.

Per la compilazione della domanda on-line il soggetto dovrà richiedere ad ARTEA il rilascio di User Id e password in tempo utile considerando che i tempi per il rilascio si attestano intorno ai 5 gg lavorativi.

D. Quali sono i documenti che devono essere presentati per la partecipazione al bando?

- R. Secondo il dettato dell'allegato C del Bando i documenti che devono essere presentati per la partecipazione al bando (per ogni *progetto* dunque) sono:
- Domanda per la richiesta di contributo, redatta on line, firmata elettronicamente dal legale rappresentante del soggetto capofila e corredata di marca da bollo (sulle modalità di utilizzo della marca nella domanda on-line cfr. nota 2 pagina 8 del bando);
 - Relazione tecnica di progetto (allegato B1);
 - Quadro economico (allegato B2);
 - Accordo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Per tutte le *imprese* partecipanti al raggruppamento:

- Certificato camerale con dicitura antimafia;
- Attestazione della richiesta del DURC;
- Dichiarazione sostitutiva sullo stato dell'impresa (allegato C1);
- Dichiarazione sostitutiva aiuti illegali (allegato C2);
- Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di PMI (allegato C3);
- Dichiarazione sul consenso dei dati personali (allegato C4).

Per *raggruppamenti non costituiti*: dichiarazione d'intenti (allegato A1).

Per *consorzi* partecipanti al raggruppamento: allegato A2.

Tutti i documenti devono essere debitamente sottoscritti.

D. L'allegato B1, relazione tecnica, prevede limitazioni in termini di numero di caratteri?

- R. Nell'allegato B1 del Bando POR CREO Linea di intervento 1.1c non ci sono limiti in termini di numero di caratteri di scrittura.

D. Cosa deve contenere l'accordo per la gestione dei diritti proprietà intellettuale?

- R. L'accordo di collaborazione tra i partner deve contenere le condizioni per la gestione dei diritti proprietà intellettuale anche in conformità a quanto previsto nell'art. 21 del bando e specificare che ogni organismo di ricerca facente parte del raggruppamento sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e che ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte (ai sensi del punto 5.1.3 della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" - disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006). Deve essere specificato, inoltre, il compenso che l'organismo di ricerca riceverà dalle imprese partecipanti per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: tale compenso deve essere al minimo equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale (ai sensi del punto 3.2.2. sub 3) della Disciplina comunitaria sopra citata).

INTENSITÀ DI AIUTO

D. Quali sono le intensità di aiuto previste per gli organismi di ricerca?

- R. Le intensità di aiuto previste per gli organismi di ricerca sono pari all'80% per la categoria della ricerca industriale e al 60% per lo sviluppo sperimentale. Tali intensità si applicano anche ai Consorzi costituiti da soli organismi di ricerca.

D. Se un progetto coinvolge più categorie di ricerca (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) come vengono calcolate le intensità di aiuto? Ci sono differenze sulla base delle attività svolte da ciascun soggetto beneficiario?

- R.** Se un progetto abbraccia più categorie di ricerca, i soggetti del raggruppamento dovranno dichiarare nell'allegato B2 quanto delle varie voci di costo per ciascun partner del progetto afferiscono alla categoria della ricerca industriale e quanto allo sviluppo sperimentale.
Il calcolo viene effettuato in automatico inserendo la tipologia di soggetto partner. Non esistono differenze sulla base delle attività svolte dai diversi soggetti, ma soltanto basate sulla tipologia di soggetti beneficiari.

SPESE AMMISSIBILI

Per quanto riguarda le spese ammissibili i riferimenti normativi sono:

- Regolamento CE 800/2008 “Categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)”
- “Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione”(Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01), per le categorie di ricerca ammissibili.
- Regolamento CE 1083/2006 “Disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”.
- DPR 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento di esecuzione del Regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”.

Secondo il dettato dell'articolo 6 del Bando, l'elenco delle spese ammissibili è il seguente:

- a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il progetto di ricerca);
- b. i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca;
- c. i costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca;
- d. i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato; i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- e. spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca;
- f. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

D. In che modo devono essere rendicontati i costi di strumenti e attrezzature?

- R.** L'articolo 5 del Decreto 28 marzo 2008 n. 76 (Decreto ricerca) di attuazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha stabilito che "I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo", ovviamente al netto degli interessi.

E' considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto.

Pertanto, sono ammissibili le quote di ammortamento relative alle attrezzature acquistate nuove di fabbrica; cioè possono essere rendicontate (per quote d'ammortamento) anche attrezzature comprate anni prima, purché acquistate "nuove di fabbrica".

Le suddette spese dovranno essere inserite, all'interno della relazione economica (allegato B2) nella voce "costi per strumenti e attrezzature"

D. Sono ammissibili le spese (canoni di locazione) sostenute per l'utilizzo di spazi (laboratori) per lo svolgimento dell'attività di ricerca?

- R.** Per ciò che concerne le spese sostenute per l'utilizzo dei laboratori, valgono le stesse regole di imputazione dei costi che si utilizzano per gli strumenti e le attrezzature, quindi le quote capitali dei canoni non sono imputabili per intero, ma solo:
- nella quota parte corrispondente alla percentuale di utilizzo del laboratorio per quel determinato progetto;
 - per la durata di vita del progetto di ricerca, secondo i principi dell'ammortamento calcolato sulla base delle buone pratiche contabili.

D. Da quale data sono considerate ammissibili le spese?

- R.** Per la rendicontazione finale delle spese la data dei documenti di spesa non dovrà essere antecedente alla data di presentazione della domanda, pena il non riconoscimento delle stesse.
- In virtù della disciplina comunitaria riguardo agli aiuti alle attività di R&S delle imprese (C323 - 2006), le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di aiuto, in quanto non diversamente previsto dal Bando.

D. Quale è la tempistica per la realizzazione del progetto di ricerca?

- R.** L'articolo 5 del Bando stabilisce il termine di 24 mesi e fa riferimento alla durata del progetto e al completamento della realizzazione dello stesso.
- Ciò significa che il progetto dovrà essere realizzato (completato) nei termini di 24 mesi dalla data di stipula della convenzione con la Regione Toscana. Ad esempio: se, ipoteticamente la data di stipula della convenzione fosse il 1° settembre, da tale data decorrono i 24 mesi per la realizzazione/completamento del progetto. (salvo la possibilità di richiedere una proroga, adeguatamente motivata, comunque non superiore a 6 mesi).

D. In quale voce di costo devono essere inserite eventuali spese per subcontratti e prestazioni di servizi?

- R.** Le spese per subcontratti e prestazioni di servizi devono essere inseriti nella voce "Costi della ricerca contrattuale".

D. In quale voce di costo devono essere inserite le spese di missione (intese come spese di viaggio, vitto e alloggio)?

- R.** Le spese di missione devono essere inserite nella voce "Altri costi di esercizio".

D. Sono ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature e strumenti tramite locazione finanziaria (leasing)?

- R.** Sì, tali spese devono essere inserite nella voce "Costi di strumenti e attrezzature".

D. Come devono essere inserite le spese di locazione finanziaria (leasing) nell'allegato B2?

- R.** Nel foglio "Strumenti e attrezzature" indicate il bene che intendete acquistare, specificando nella descrizione che si tratta di un bene acquistato tramite locazione finanziaria. Nella colonna "Costo del bene" indicate la quota capitale ossia il canone di leasing relativo al periodo di utilizzo nel progetto (tale periodo non potrà essere superiore a 24 mesi che è la durata massima di progetto). Nelle colonne " Ammortamento" e "Tempo di utilizzo" digitare il valore 1.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

D. Quali sono i tempi per ottenere il rilascio di user id e password per l'accesso alla compilazione on line?

- R.** Per ottenere user id e password sono necessari circa 5 giorni lavorativi. non possono essere richieste USER ID e PSW il giorno della scadenza del Bando.

D. Chi deve richiedere la password in proprio o come compilatore?

R. La richiesta di utenza viene effettuata "in proprio" quando è il legale rappresentante del soggetto capofila del raggruppamento che compila la domanda on-line.
Viceversa, il soggetto capofila del raggruppamento può delegare un soggetto terzo (consulente) alla compilazione della domanda on-line.

D. E' disponibile un manuale per la compilazione della domanda della linea d'intervento 1.1c?

R. Sì, il manuale è scaricabile sul sito del Por Creo all'indirizzo www.regione.toscana.it/creo e sul sito di Artea nella sezione dedicata alla modulistica. Si consiglia di verificarne periodicamente l'aggiornamento.

D. In quale formato devono essere caricati i documenti da allegare alla domanda?

R. L'allegato B2 deve essere caricato in formato excel. Tutti gli altri documenti devono essere sottoscritti, scannerizzati e caricati in formato pdf, ad eccezione del soggetto capofila per il quale gli allegati C1 e C4 sono già direttamente inseriti nella domanda.

D. Una volta compilata, chiusa telematicamente chi deve sottoscrivere la domanda on line?

R. Il legale rappresentante del soggetto capofila. Tutti i Legali rappresentanti delle imprese e OR partecipanti al raggruppamento devono validamente sottoscrivere la dichiarazione di intenti (allegato A1) e ogni altra dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui all'elenco articolo 9 del Bando.

D. Inizio attività

R. Secondo il dettato dell'articolo 5 del Bando, l'inizio attività di ciascun progetto è la data indicata nella convenzione sottoscritta con la Regione Toscana.

D. Marca da bollo

R. La domanda dovrà essere completa di marca da bollo per €14,62, pena la non ammissibilità della stessa.

Per il pagamento dell'imposta di bollo è necessario inserire nelle "autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con indicazione di dati" di aver assolto l'obbligo:

a) mediante versamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate come da contrassegno n/del....La marca acquistata deve essere apposta sulla copia cartacea della domanda e conservata agli atti dell'impresa unitamente a tutta la documentazione cartacea che viene allegata in formato digitale alla domanda;

b) in modo virtuale vista l'autorizzazione n/del. rilasciata dall'Intendenza di Finanza ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 642/72.

Occorre quindi indicare, in entrambi i casi, i 14 numeri presenti sopra il codice a barre dello scontrino, nella parte bassa del contrassegno. La causale è la presentazione dei istanza/domanda di contributo.